

CAMERA DEI DEPUTATI N. 324

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **SABATINI**

Annunziata il 29 ottobre 1953

Proroga del F. I. M.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura avevo presentato con la seguente relazione una proposta di legge per la proroga del F.I.M. (Fondo Industrie Metalmeccaniche).

Poiché la legge approvata dalla Camera è restata fra quelle che il Senato non ha avuto il tempo di approvare, ritengo necessario ripresentarla non essendo venute meno le necessità di assistenza nelle aziende che dipendono dal F.I.M.

La legge 18 ottobre 1950, n. 840, che poneva in liquidazione il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.) istituito con decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, attribuiva al Comitato del F.I.M. in liquidazione il compito di effettuare le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende a quell'epoca ancora assistite dal F.I.M. stesso.

Per l'attuazione di questo compito veniva posto il termine del 31 dicembre 1951 e si assegnava la somma di lire 10 miliardi per il riassetamento economico delle aziende.

La legge 13 maggio 1952, n. 438 prorogava il termine per la liquidazione del F.I.M. al 30 giugno 1953 e autorizzava una somministrazione di lire 6 miliardi per il completamento del programma di riassetamento delle aziende.

Il compito affidato al Comitato del F.I.M. tendeva in sostanza a tre fondamentali obiettivi:

1°) eventuale riassetamento di alcune aziende di cui lo Stato era azionista o forte creditore;

2°) ricupero dei crediti del F.I.M. verso altre aziende che non entravano nella categoria precedente;

3°) vigilanza sulla liquidazione delle società che già si trovavano o che si fossero successivamente trovate in liquidazione a termini della legge bancaria o della legge sulle liquidazioni coatte amministrative.

L'azione del F.I.M. nei riguardi delle società di cui esso possiede attualmente il controllo azionario può sostanzialmente distinguersi in tre fasi distinte.

La prima fase corrispondente all'incirca all'annata 1951, è caratterizzata dall'esame della situazione delle aziende, nonché dallo studio e dall'attuazione delle operazioni di ridimensionamento, riorganizzazione e trasformazione delle stesse.

La seconda fase, corrispondente all'incirca all'annata 1952, comprende il completamento delle operazioni di risistemazione aziendale, nonché il consolidamento di tali cospicue passività da anni in sofferenza; passività che il fondo accordato dallo Stato in occasione della proroga, non consentì di coprire. Nel complesso si è fatto, in questa seconda fase, un decisivo passo verso la normalizzazione delle aziende, tal che si può affermare che la maggior parte degli ultimi 6 miliardi accordati dallo Stato al F.I.M. sia stata impiegata in investimenti e non erogata a fondo perduto.

La terza fase, che potrebbe ora iniziarsi, dovrebbe porre al raggiungimento degli scopi finali della liquidazione, in vista dei quali il Comitato del F.I.M. venne nominato: continuare a seguire le aziende fino a pervenire possibilmente alla loro vendita.

Per nessuna liquidazione, e tanto meno per una liquidazione così complessa come quella delle aziende oggi assistite dal F.I.M., può fissarsi un termine preciso, senza pregiudicare l'esito della liquidazione stessa. È ovvio che dopo un terremoto come quello subito dalle

predette aziende i gruppi privati che potessero aspirare ad acquistare le medesime, rimangono ancora in osservazione, tanto più che molte altre aziende similari, appartenenti ad altri organismi e a gruppi privati, sono ancora lungi dall'aver trovato la strada della riconversione e di una propria speciale produzione.

Per quanto riguarda i compiti del F.I.M. nei riguardi delle liquidazioni che si svolgono sotto la sua sorveglianza, è noto che, al suo insediamento, il Comitato del F.I.M. ereditava la vigilanza sulle liquidazioni della Isotta Fraschini (vedasi legge 17 ottobre 1950, n. 840); e, successivamente, con decreto ministeriale del 22 maggio 1951 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122) veniva affidata allo stesso Comitato la vigilanza sulla liquidazione coatta della Società « Reggiane » officine meccaniche italiane.

Poiché al 30 giugno 1953 le suddette liquidazioni, pur essendo abbastanza avanzate, non sono state chiuse, occorre evitare che alla cessazione del F.I.M. in liquidazione si abbia una carenza nelle funzioni di vigilanza, giacché tale carenza renderebbe nulle tutte le azioni delle predette liquidazioni, successive al 30 giugno 1953 e impedirebbe quindi alle liquidazioni di agire.

Per assicurare la continuità nelle funzioni di vigilanza occorre in ogni caso provvedere con apposita legge, sia che s'intenda prorogare i poteri del Comitato del F.I.M., sia che si voglia affidare le funzioni di vigilanza ad altro organo già esistente o da istituire.

La nomina dell'organo di vigilanza sulle liquidazioni si collega pertanto alle decisioni

da prendere circa la proroga di tutte le funzioni del F.I.M. ripristinando la legge 30 giugno 1953.

La proroga di due anni delle funzioni dell'attuale Comitato del F.I.M. sembra conveniente anche perché le persone che costituiscono questo Comitato conoscono ormai profondamente le aziende di cui si tratta e sono in assiduo collegamento con i dirigenti delle aziende, essi pure abituatisi, in questo periodo, ad intonarsi alle direttive del Comitato.

La proroga della liquidazione del F.I.M., senza assegnazione di nuovi fondi, fino al completamento della liquidazione stessa, nel senso già specificato, può essere attuata con un minimo di spesa di gestione. Infatti, in questa fase finale non si ravvisa l'utilità di deferire ancora all'I.M.I. l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato, la tenuta della contabilità, ecc.; tutti compiti che, in base alle convenzioni stipulate tra l'I.M.I. e il F.I.M. determinano per quest'ultimo un onere non trascurabile.

Le ridotte funzioni del F.I.M. nell'ultima fase della liquidazione non giustificano l'assistenza di un organo importante e complesso come l'I.M.I., né l'onere relativo.

Paie pertanto opportuno sopprimere nella legge di proroga la delega all'I.M.I. dell'esecuzione delle operazioni del Comitato, il quale dovrà provvedere alle proprie necessità di gestione, attingendo ai propri proventi con bilancio che sarà approvato dal Ministero del tesoro.

Per le ragioni sopra illustrate si è predisposta la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine per la liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.) », istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951, dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con legge 13 maggio 1952, n. 438, resta ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1955.

ART. 2.

È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840.